



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE XII

Corpo di Polizia Municipale

Via M. Spadola n° 56 – 97100 Ragusa Tel. 0932 244211 – 676771 Fax 0932 248826

e mail polizia.municipale@comune.ragusa.it

Ordinanza contingibile e urgente – Registro Ordinanze Sindacali n°976/2011

DIVIETI E OBBLIGHI PER PREVENIRE E CONTRASTARE IL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE DA PARTE DEI MINORI DI ANNI SEDICI.

IL SINDACO

- **Richiamata** integralmente la propria ordinanza n° 795 del 7 luglio 2010, recante *divieti e obblighi per prevenire il consumo di bevande alcoliche da parte di minori degli anni sedici*;
- **Valutati** gli esiti dell'attività di accertamento svolta dagli organi di polizia e, in particolare dal locale corpo di polizia municipale sul rispetto dell'ordinanza in argomento dai quali può dedursi l'efficacia del provvedimento emesso in ordine agli effetti di prevenzione e dissuasione sia sulla vendita che sulla somministrazione di bevande alcoliche ai soggetti minori degli anni sedici;
- **Preso atto** della sentenza della Corte Costituzionale n° 115 del 7 aprile 2011 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali), come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n° 92 (misure urgenti in materia di sicurezza urbana), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n° 125, nella parte in cui comprende la locuzione «anche» prima delle parole «contingibili e urgenti»;
- **Ritenuta** la necessità, pertanto, di adottare, per le motivazioni illustrate compiutamente nella parte narrativa della citata ordinanza 795/10, anche per la corrente stagione estiva, periodo dove notoriamente cresce la domanda di consumo di alcolici, e nelle more che la materia possa essere disciplinata introducendo specifiche norme nell'apposito regolamento comunale, attraverso un provvedimento contingibile, urgente e temporalmente limitato, con il quale intervenire in modo significativo, nel quadro della più generale attività di prevenzione a tutela della sicurezza urbana, nei confronti di tutti coloro che, con i propri comportamenti, contribuiscono a generare situazioni di insicurezza sociale, favorendo l'abuso o, comunque, il consumo di bevande alcoliche da parte di soggetti minorenni;

- **Considerato** che la materia trova nell'ordinamento soltanto una parziale disciplina, prevedendo l'articolo 689 del Codice Penale il divieto della (sola) somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici;
- **Visto** l'articolo 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto legge 23/05/2008 n° 92, convertito con modificazioni in legge 24/07/2008 n° 125, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti motivati “*al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana*”;
- **Visto** il Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008 che, in applicazione del comma 4 bis dell'art. 54 D. Lgs 18/08/2008 n° 267 (ai sensi del quale “*con decreto del Ministro dell'interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana*”), attribuisce al Sindaco il potere di prevenire e contrastare fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool; (art. 2 lett. a);
- **Visto** l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- **Vista** la Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

ORDINA

nel territorio del Comune di Ragusa sino al 30 settembre 2011:

- 1) è vietato vendere per asporto, cedere a qualsiasi titolo, somministrare, anche al di fuori delle ipotesi previste dall' art. 689 del Codice Penale, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori di anni sedici;
- 2) è vietato il consumo, ovvero la detenzione a qualsiasi titolo, di bevande alcoliche da parte dei minori di anni sedici in luoghi pubblici o aperti ovvero esposti al pubblico;
- 3) è fatto divieto a chiunque di acquistare, somministrare e/o consegnare per conto e nei confronti dei minori di anni sedici, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
- 4) è fatto obbligo ai titolari e/o ai gestori di tutti gli esercizi pubblici di somministrazione, gli esercizi commerciali, le attività artigianali e simili, a qualsiasi titolo autorizzati alla vendita di bevande alcoliche, di esporre, in modo ben visibile, all'ingresso o all'interno degli esercizi stessi appositi avvisi che informino il pubblico del divieto imposto dai punti 1, 2 e 3 del presente provvedimento. Negli esercizi commerciali divisi in "reparti" il medesimo avviso dovrà essere esposto anche nell'area specificatamente destinata alla vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Ai titolari e/o gestori, nonché ai preposti e agli addetti dei succitati esercizi, è fatto obbligo di procedere alla preventiva verifica del compimento del sedicesimo anno di età in capo ai giovani che si accingono ad acquistare o ai quali vengono somministrate o cedute a qualsiasi titolo bevande alcoliche, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità personale.

La definizione di bevande alcoliche e superalcoliche ai fini dell'applicazione della presente ordinanza è quella di cui all'art. 1, c. 2, della legge 30 marzo 2001, n° 125, recante *legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati*.

SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca reato e/o integri altre infrazioni amministrative, la violazione delle norme previste dalla presente ordinanza è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di € 500,00 (euro cinquecento/00), che costituisce l'importo del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16, c. 2, della L. 689/81, giusta Deliberazione di Giunta Municipale n° 266/2010 adottata ai sensi del citato comma 2 dell'art. 16 della L. n° 689 del 1981, come modificato dall'art. 6 bis del D.L. 23/05/2008 n° 92, convertito nella L. 24/07/2008 n° 125, recante "*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*", con riserva di adottare provvedimenti sospensivi o ablativi delle autorizzazioni rilasciate in caso di recidiva.

Resta salva la facoltà per gli organi accertatori del sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione amministrativa o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n° 689.

DISPONE

che la presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto di Ragusa, sia immediatamente esecutiva e venga:

- pubblicata all'albo pretorio del Comune come per legge;
- resa nota a mezzo della stampa locale e mediante avviso sul sito internet del Comune di Ragusa (www.comune.ragusa.it);
- trasmessa al settore XI, Sviluppo Economico, per informazione, al Corpo di Polizia Municipale e alle Forze di Polizia per il controllo sull'osservanza del provvedimento.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Ragusa entro 30 giorni dalla sua pubblicazione ovvero può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al Giudice Amministrativo competente per territorio (Tribunale Amministrativo Regionale – Catania) entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione all'Albo pretorio.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Ragusa, 21 luglio 2011

Il Sindaco
Nello Dipasquale